



COMUNE DI OLGiate MOLGORA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23887

ELEZIONI DEL 15-16 MAGGIO 2011 Mandato 2011-2016

Compensi e rimborsi all' **ASSESSORE Ambrogio Sala**

Compensi connessi all'assunzione della carica

COMPENSO	IMPORTO SPETTANTE
Indennità di cui all'art. 1 D.M. 119/2000	1.394,43
Riduzione 3% art. 5 comma 7 D.L. 78/2010	- 41,83
Riduzione 50% lavoratori dipendenti	0,00
Importo autoriduzione	- 852,60
TOTALE INDENNITA' MENSILE LORDA	500,00
TOTALE NETTO	373,36
Indennità di fine mandato lorda annua	500,00
TOTALE INDENNITA' ANNUA LORDA	6.000,00

Altri oneri

Permessi e licenze art. 79 D.Lgs 267/2000	NEGATIVO Il Sindaco non ha richiesto permessi per assentarsi dal posto di lavoro con oneri a carico del Comune
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	NEGATIVO

Articolo 79 D.Lgs 267/2000 *Permessi e licenze*

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protragano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

[2. Abrogato]

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.